

N. R.G. 19/2025 p.u.



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI  
SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Beatrice Magarò - Presidente  
dott. Giuliana Gaudiano - Giudice rel.  
dott. Alessandro Paone - Giudice

nel procedimento n. r.g. 19/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio  
promosso da

[REDACTED]

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

**letto** il ricorso proposto da [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 7/3/2025, ai sensi dell'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. ROSANNA PETRUCCI, nominato dall'O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari;

**premesse** che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 co. 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel titolo III CCI, nei limiti di compatibilità;

**rilevato** che il ricorso è stato proposto dal debitore, nono sono individuabili specifici contraddittori e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

**esaminati** gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui

**udita** la relazione del Giudice Delegato;

**rilevato** che a corredo della domanda, all'esito della integrazione documentale richiesta con decreto del 27/03/2025 e del 02/04/2025:

- è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI e nello specifico:
  1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  2. inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
  3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;



4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione . 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
  5. lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI)
- è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa PETRUCCI la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

**ritenuto**, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Corigliano Rossano (CS) e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove;
- che il ricorrente riveste la qualità di professionista, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie;
- la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo pari ad € 471.847,17);
- considerato infatti che: -) l'unico bene fruttuosamente liquidabile. presente nel patrimonio del ricorrente, consiste in un bene immobile stimato per un valore pari ad €56.800; -) è invece apparentemente privo di valore economico il bene mobile registrato intestato alla parte; -) il ricorrente è poi un libero professionista e risulta percepire un reddito medio annuo netto di € 8.292,00;
- Che la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
- Che sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Che sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) . (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessionarie rese dalla parte ricorrente.

**Ritenuto** che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

**Precisato** che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**rilevato** che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI, dovendo a tal fine provvedere alla valutazione il giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura (a tal fine, il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza);



rilevato che è stato nominato liquidatore lo stesso gestore dell'OCC;  
visto il preventivo di spesa comunicato dall'OCC ed accettato dal ricorrente;  
rilevato, tuttavia, che verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta come gestore dell'OCC  
e come liquidatore, all'esito della procedura di liquidazione senza necessità che tale compenso sia  
inserito nello stato passivo;

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 270 CCI**

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa GIULIANA GAUDIANO;  
liquidatore la dott.ssa ROSANNA PETRUCCI

**ORDINA**

al debitore di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a  
postata [REDACTED] indicato, [REDACTED] da di  
restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, con  
l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un  
domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite  
esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi  
di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario;

**ORDINA**

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

**DÀ ATTO**

che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma c.c.;

che, ai sensi dell'art. 268 co.4 CC.II., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

che i beni sopravvenuti – dedotte le passività necessarie per il loro acquisto e conservazione – nonché tutte le somme che sopraggiungono, tranne le somme che il debitore è esplicitamente autorizzato a trattenere mensilmente, fanno parte del patrimonio liquidabile;

**AVVERTE**

il debitore che, ai sensi [REDACTED] art. 282 C.C.I.I., l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, in presenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I., sulle quali dovrà riferire il liquidatore;

**DISPONE CHE IL LIQUIDATORE:**



- **entro 2 giorni** dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 270, comma 3, C.C.I.I.; -bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3, C.C.I.I.;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, depositi una relazione relativa alla situazione reddituale dell'intero nucleo familiare e richieda con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I.;
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Il mancato rispetto di detto termine costituisce giusta causa di revoca del liquidatore;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in cui non inserirà il compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, e comunichi agli interessati, attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 C.C.I.I.;
- **ogni sei mesi** richieda al debitore un estratto conto aggiornato del proprio conto corrente, al fine di verificare se vi siano ulteriori somme da acquisire alla procedura, nonché verifichi l'eventuale presenza di beni sopravvenuti;
- eserciti o, se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore medesimo in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, co. 6 C.C.I.I.;
- **ogni sei mesi entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno**, riferisca al Giudice in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione, depositando in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
  - a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
  - b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 C.C.I. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC
- provveda, **una volta terminata l'attività di liquidazione** dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.;
- provveda, **una volta terminato il riparto tra i creditori**, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.;
- riferisca, con apposita relazione da depositare allorché sarà richiesta la chiusura della procedura o, anteriormente, dall'apertura della procedura, la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I. ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE

il liquidatore:

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;



- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultanti dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 C.C.I.I.;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza:

- sia inserita su sito internet del Tribunale di Castrovillari;
- sia pubblicata nel registro delle imprese, nel caso in cui il ricorrente svolga attività d'impresa;
- sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- sia trascritta al PRA in relazione al veicolo targato M89100, nonché nei registri immobiliari in relazione all'immobile sito in Corigliano-Rossano alla Via Luca De Rosis, n. 41, particella 114, sub 5 come identificato nel ricorso.

L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

**Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC**

Castrovillari, 14/05/2025

Il Giudice relatore

*Giuliana Gaudiano*

Il Presidente  
*Beatrice Magaro'*

